

## REGOLAMENTO (CE) N. 1638/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

(1) considerando che, nel febbraio 1997, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione riguardante il settore delle olive e dell'olio d'oliva nelle quale è indicata la necessità di una riforma dell'attuale organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi; che le istituzioni della Comunità hanno avuto modo di esaminare tale comunicazione e le opzioni di riforma in essa illustrate; che si è constatata una convergenza di opinioni sulla necessità di una riforma; che tuttavia, per determinare quale sia l'approccio ottimale, è indispensabile disporre di informazioni più affidabili, soprattutto circa il numero di olivi esistenti nella Comunità, la superficie degli oliveti e le rese; che, tenuto conto dei tempi necessari per la raccolta e l'analisi di tali dati, la Commissione si è impegnata a presentare una proposta di riforma nel corso del 2000, in previsione di una sua applicazione nella campagna 2001/2002;

(2) considerando che l'esperienza ha dimostrato che alcuni adeguamenti dell'attuale organizzazione comune dei mercati debbano essere introdotti a breve termine per attenuare le difficoltà degli operatori del settore, migliorare i controlli a livello delle amministrazioni nazionali e garantire una maggiore tutela del bilancio comunitario; che occorre operare i necessari adeguamenti dell'attuale organizzazione comune dei mercati e stabilire i pertinenti prezzi ed importi per le campagne 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001;

(3) considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune

dei mercati nel settore dei grassi <sup>(4)</sup>, prevede un aiuto alla produzione fissato forfettariamente per gli oleicoltori con una produzione media non superiore a 500 kg; che tale disposizione mirava in particolare a ridurre gli oneri amministrativi inerenti all'accertamento del diritto all'aiuto; che tuttavia le modifiche introdotte nel regime degli aiuti alla produzione, in particolare l'aumento della quota dei costi del regime riferibile ai piccoli produttori e l'aumento del livello dell'aiuto, hanno trasformato il doppio sistema di erogazioni ai produttori in una fonte di frodi; che occorre pertanto sopprimere le disposizioni specificamente riferite all'aiuto a favore dei piccoli produttori;

(4) considerando che il meccanismo di stabilizzazione dell'aiuto alla produzione si basa attualmente su un unico Quantitativo Massimo Garantito per l'intera Comunità; che è opportuno aumentare detto quantitativo massimo garantito per tener conto in particolare dell'andamento della produzione;

(5) considerando che per favorire il perseguimento di un livello ragionevole di produzione in ciascuno Stato membro è opportuno ripartire il quantitativo massimo garantito tra gli Stati membri produttori in forma di quantitativi nazionali garantiti (QNG); che questa ripartizione dovrebbe essere basata sostanzialmente sulla produzione di un periodo rappresentativo, senza tener conto degli anni di produzione con valori estremi; che è tuttavia opportuno tener conto della situazione del settore nei vari Stati membri, in particolare della ripartizione particolare degli aiuti concessi in precedenza ai piccoli produttori e del potenziale degli oliveti esistenti in Spagna e in Portogallo;

(6) considerando che, per attenuare gli effetti delle variazioni della produzione, qualora la produzione effettiva di uno Stato membro sia inferiore al suo QNG, una parte della differenza può essere aggiunta al QNG dello stesso Stato membro per la campagna successiva; che il resto di tale differenza può essere utilizzato per compensare i superamenti del QNG degli altri Stati membri, al fine di mantenere un certo grado di solidarietà tra i produttori dell'Unione europea;

(7) considerando che l'aiuto alla produzione è dovuto agli oleicoltori; che essi devono percepire l'integralità di tale aiuto, ferme restando le varie riduzioni o decurtazioni previste dalla normativa comunitaria;

<sup>(1)</sup> GU C 136 dell'1. 5. 1998, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU C 210 del 6. 7. 1998.

<sup>(3)</sup> GU C 235 del 27. 7. 1998.

<sup>(4)</sup> GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11).